

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4987 in data 02-12-2014

OGGETTO : RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A FAVORE DEL SUB-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA, DI POLLEIN (AO), AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/2006, PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI (BOTTINI) IN LOC. L'ILE BLONDE, 2 DEL COMUNE DI BRISSOGNE (AO).

Il Dirigente della Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale

- Vista la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88 recante “Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi”;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-ter del citato decreto, che stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

- richiamata la nota trasmessa dal sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D’AOSTA, in data 16 aprile 2014, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 17 aprile 2014, prot. n. 3437/TA, con la quale ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la gestione di un impianto di nuova realizzazione per il trattamento di rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini), ubicato nel Comune di Brissogne, in località L’Ile Blonde 2, impianto assoggettato per le sue caratteristiche alle disposizioni sopra richiamate per l’esercizio della seguente attività IPPC, così come specificato nell’allegato 1, al decreto medesimo:
 - codice e ordine attività IPPC: 5.3 – operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi conferiti mediante autobotti;

- dato atto che, a seguito dell’esame della struttura competente, sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata, in quanto incompleta, con nota prot. n. 3998/TA in data 8 maggio 2014;
- dato atto che la società ha prodotto con nota prot. n. 694 in data 19 maggio 2014, pervenuta in data 20 maggio 2014, ns. prot. n. 4367/TA, le integrazioni richieste;
- dato atto che a seguito del ricevimento delle integrazioni è stato contestualmente avviato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti di Brissogne;
- dato atto che la partecipazione pubblica è stata garantita mediante le procedure di cui all’articolo 29-quater, commi 3 e 4 del decreto legislativo 152/2006, mediante pubblicazione sul sito istituzionale per un periodo di 30 giorni a partire dalla data del 20 maggio 2014;
- dato atto che durante tale periodo non sono giunte osservazioni da parte di soggetti interessati;
- preso atto che è stata regolarmente convocata la Conferenza dei Servizi prevista dall’articolo 29-quater del decreto legislativo 152/2006 e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. nelle seguenti date:
 - 4 luglio 2014 (nota in data 18 giugno 2014, prot. n. 5223/TA) seduta istruttoria;
 - 22 settembre 2014 (nota in data 10 settembre 2014, prot. n. 7671/TA) seduta istruttoria;
 - 7 novembre 2014 (nota in data 21 ottobre 2014, prot. n. 8759/TA) seduta decisoria;

- dato atto che la Conferenza dei servizi ha richiesto durante la seduta del 4 luglio 2014 la produzione di integrazioni al fine di valutare l’applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive (ns. nota prot. n. 6493/TA in data 29 luglio 2014);
- dato atto che il sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D’AOSTA ha prodotto con nota prot. n. 1167 in data 26 agosto 2014, pervenuta in data 29 agosto 2014, ns. prot. n. 7312/TA, le integrazioni richieste;

- preso atto del parere favorevole espresso dalla S.O. attività estrattive e rifiuti e dalla S.O. tutela qualità aria e acqua dell'Assessorato territorio e ambiente (nota prot. n. 9368/TA in data 7 novembre 2014), che precisa che tenuto conto della esiguità dell'attività di trattamento bottini rispetto alla gestione ben più complessa dell'impianto di depurazione del Sub-Ato in oggetto, si ritiene che non vi siano elementi per applicare con l'AIA prescrizioni operative e di controllo che prevedano un'applicazione più complessa e restrittiva rispetto a quanto espressamente riportato dalle normative vigenti e a quanto già le autorizzazioni regionali precedentemente rilasciate prevedevano;
- preso atto del parere espresso da ARPA Valle d'Aosta (nota prot. n. 10096 in data 7 novembre 2014), comprensivo del parere relativo agli aspetti inerenti l'impatto acustico, richiesto ai sensi dell'art. 10, c. 7, L.R. n. 20/2009;
- preso atto che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 7 novembre 2014 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini), con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento dirigenziale;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

DECIDE

- 1) di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Parte II, Titolo III-bis, art. 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA, con sede in Brissogne, località L'Ile Blonde 2, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC, così come individuata all'allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis del decreto medesimo al punto 5.3 lett. a – operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi conferiti mediante autobotti (bottini), sito in Comune di Brissogne, località L'Ile Blonde 2, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 8” nord e longitudine 7° 22' 53” est, di titolarità del sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA, affidato attualmente in gestione alla società ISECO con D.G.R. n. 10 in data 12 giugno 2008;

- 2) di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata secondo il progetto presentato e le successive integrazioni depositati presso gli uffici dell'Autorità competente con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni vigenti a decorrere dalla messa in esercizio del nuovo impianto:

A. RIFIUTI

A.1 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e la localizzazione delle attività di trattamento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nella documentazione progettuale consegnata.
- II) Il Complesso IPPC è autorizzato ad effettuare l'operazione di smaltimento **D9** (allegato B alla parte IV del d.lgs n. 152/06 e s.m.i) sui rifiuti liquidi non pericolosi, provenienti da terzi), individuati dai seguenti codici CER:

Descrizione
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
▪ 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
▪ 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (acque di lavaggio macelli, ecc.)
▪ 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
▪ 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
▪ 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
▪ 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
▪ 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
▪ 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
▪ 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
▪ 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
▪ 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
▪ 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
▪ 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
▪ 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
▪ 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

▪ 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
▪ 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
▪ 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
▪ 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
▪ 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
▪ 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
▪ 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
▪ 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
▪ 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
▪ 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
▪ 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (liquido)
▪ 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
▪ 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
▪ 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03 altri rifiuti urbani
▪ 20 03 03 residui della pulizia stradale
▪ 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
▪ 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

Dando atto che gli stessi saranno successivamente conferiti come reflui al depuratore consortile già autorizzato e saranno oggetto di successivo trattamento biologico (D8).

III) Il quantitativo massimo autorizzato di rifiuti conferibili presso l'impianto è pari a 15.000 t/anno.

- IV) Limiti massimi di accettabilità in concentrazione nei rifiuti liquidi conferiti all'impianto di trattamento bottini (ad esclusione dei rifiuti liquidi disciplinati dall'art. 110, c. 3, lettere b e c del D.lgs. 152/06). I limiti riportati nella tabella che segue rappresentano i valori massimi in concentrazione ammissibili nei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento bottini. Per gli inquinanti non espressamente riportati, i valori massimi in concentrazione ammissibili sono pari ai valori limite di emissione in fognatura definiti dalla Tabella 3, colonna 2, all. V alla parte III del D. lgs. 152/06.

Parametro	UM	Valori in deroga
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	8.000
Azoto nitrico (come NH ₄)	mg/l	5.000
Azoto nitroso (come N)	mg/l	10
BOD ₅	mg/l	180.000
Cloruri	mg/l	25.000
COD	mg/l	200.000
Fosforo totale (come P)	mg/l	250
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	1.000
Idrocarburi	mg/l	50
pH	unità di pH	3÷12
Solfati	mg/l	2.000
Solidi sospesi totali	mg/l	40.000
Tensioattivi totali	mg/l	80
Ferro	mg/l	9
Rame	mg/l	6
Zinco	mg/l	10

I limiti in deroga per lo scarico dei bottini verso l'impianto bottini sono da considerarsi tali solo nella situazione peggiore che ipoteticamente possa verificarsi per far fronte a picchi massimi conferibili. Indipendentemente da essi, sarà cura del Sub-ATO normare i quantitativi conferibili dai singoli conferitori tramite apposite convenzioni che fissino i quantitativi massimi conferibili e i limiti che essi devono rispettare per poter preservare la corretta funzionalità del successivo processo depurativo e per garantire il rispetto dei limiti di legge previsti sullo scarico finale del depuratore di Brissogne.

- V) In relazione alla concessione di ulteriori e nuove deroghe sui metalli e di modificazioni delle stesse, il Sub-ATO dovrà presentare un'analisi tecnica in merito alla capacità del depuratore di assorbire i metalli all'interno delle linee e in particolare nella linea fanghi. Le deroghe ai metalli potranno essere rivalutate alla luce degli esiti di tale studio che sarà valutato da parte dell'Autorità Competente, dal CFV e dall'ARPA nell'ambito di uno

specifico tavolo tecnico. Le deroghe ai metalli potranno essere rivalutate alla luce degli esiti di tale valutazione.

- VI) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Ente deve effettuare le verifiche di accettabilità degli stessi sulla base delle procedure tecnico-gestionali e dei controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso definiti al successivo punto A.2;
- VII) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicare l'evento all'Autorità competente e all'Organo di controllo entro e non oltre 24 ore allegando fotocopia del formulario di identificazione.
- VIII) I rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque per quanto possibile pompabile; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata.
- IX) Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato.
- X) L'impianto di trattamento bottini deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti.
- XI) Dovrà essere tempestivamente segnalato all'Autorità Competente e all'Organo di controllo e all'ARPA qualsivoglia malfunzionamento si determini sull'impianto che possa essere causa di danni ambientali.
- XII) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- XIII) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
- XIV) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico - sanitarie;
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- XV) Le autocisterne utilizzate per il conferimento dei rifiuti prodotti da terzi non devono occupare un'area maggiore di quella della zona di scarico dei reflui stessi.
- XVI) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.

A.2 Requisiti e modalità per il conferimento, accettazione e controllo

Il Sub-ATO dovrà presentare un documento unico ed organico che descriva le procedure tecnico-gestionali e i controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso, a partire dalla attuali disposizioni, costituite:

- dal “Regolamento di disciplina degli scarichi conferiti con mezzi mobili e degli scarichi industriali in fognatura” (in particolare artt, 6 e 9);
- dalle indicazioni già riportate al punto 4.8 della propria proposta di Piano di monitoraggio e controllo;
- dal Piano di controllo sui conferimenti, riportato nella sottostante tabella:

Tabella 1: Piano di Controllo conferimenti rifiuti presso nuovo impianto

	<u>TIPOLOGIA CONFERIMENTO</u>	Determinazioni analitiche previste
1)	TUTTI I CONFERIMENTI	<p>Ai fini dell'accettazione: pH, conducibilità, densità, colore, odore</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Per la fatturazione: COD</p>
2)	<p>CONFERIMENTI DI RIFIUTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICABILITA' DELL' ART. 110 D. LGS. 152/06</p> <p>(C.E.R. 19 08 05 – 20 03 04 - 20 03 06)</p>	Nessun ulteriore controllo ordinario rispetto a quanto previsto nel punto 1)
3)	<p>CONFERIMENTI DI RIFIUTI CON C.E.R. DIVERSI DA QUELLI RICOMPRESI NEL PUNTO 2), PROVENIENTI DA OGNI <u>PRODUTTORE NON CONVENZIONATO</u></p>	Determinazioni analitiche previste dal punto 1) + Analisi rappresentativa del lotto di rifiuto da conferire, a carico del produttore.
4)	<p>CONFERIMENTI DI RIFIUTI CON C.E.R. DIVERSI DA QUELLI RICOMPRESI NEL PUNTO 2), PROVENIENTI DA OGNI <u>PRODUTTORE CONVENZIONATO</u></p>	<p>Determinazioni analitiche previste dal punto 1) + N. 1 controllo dei parametri in deroga previsti dalla relativa convenzione vigente per ogni 500 t di rifiuto <u>effettivamente conferito</u> nell'arco dell'anno secondo lo schema seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da >0 a 500 t/anno = 1 controllo l'anno ▪ da >500 a 1.000 t/anno = 2 controlli l'anno ▪ da >1.000 a 1.500 t/anno = 3 controlli l'anno <p>(i quantitativi da considerarsi per il raggiungimento di tali soglie</p>

		per l'esecuzione dei controlli, sono esclusivamente quelli riconducibili ai codici C.E.R. diversi da quanto previsto nel precedente punto 2))
--	--	---

Il documento unico ed organico di descrizione delle procedure tecnico-gestionali e dei controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso, sarà esaminato da parte dei soggetti competenti (Autorità Competente, CFV, ARPA) nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico e dovrà essere espressamente autorizzato antecedentemente alla messa in esercizio dell'impianto; esso pertanto dovrà pervenire all'autorità competente con congruo anticipo.

Tale documento dovrà prevedere, nell'ambito delle procedure tecnico-gestionali e dei controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso, anche una idonea modalità di stoccaggio provvisorio dei bottini potenzialmente non conformi all'AIA. Il Sub-ATO dovrà inoltre valutare anche l'opportunità di ricorrere ad analisi per quanto possibile rapide quali Kit colorimetrici e/o strisce analitiche per determinazioni semi-quantitative, per la misura degli inquinanti ritenuti significativi, in particolare gli inquinanti derogati. L'elaborato dovrà definire anche il protocollo dei controlli analitici a carico del conferitore e la frequenza di ripetizione delle analisi da parte dello stesso. Il documento dovrà inoltre descrivere i criteri di accettabilità dei rifiuti all'atto della ricezione all'impianto, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale. Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i parametri per i quali sono previste delle deroghe e le sostanze ex tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

A.3 Prescrizioni generali

- XVII) Le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento saranno definite nell'ambito del tavolo tecnico previsto al punto A.2 del quadro prescrittivo.
- XVIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.

B. Acqua

B.1 Valori limite di emissione

- I) I reflui in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti devono essere biodegradabili e compatibili con il processo biologico del depuratore. Essi dovranno rispettare i limiti per lo scarico in pubblica fognatura definiti dalla Tab. 3, col. 2 (scarichi in rete fognaria), all. V alla parte III del D. lgs. 152/06, e, per gli inquinanti derogati riportati nella sottostante tabella, i limiti massimi di accettabilità in concentrazione di seguito riportati:

Parametro	UM	Valori in deroga
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	8.000
Azoto nitrico (come NH ₄)	mg/l	5.000
Azoto nitroso (come N)	mg/l	10
BOD ₅	mg/l	180.000
Cloruri	mg/l	25.000
COD	mg/l	200.000
Fosforo totale (come P)	mg/l	250
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	1.000
Idrocarburi	mg/l	50
pH	unità di pH	3÷12
Solfati	mg/l	2.000
Solidi sospesi totali	mg/l	40.000
Tensioattivi totali	mg/l	80
Ferro	mg/l	9
Rame	mg/l	6
Zinco	mg/l	10

- II) Le concentrazioni delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte 3 del D.Lgs. 152/06 devono rispettare i valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- III) E' definito un punto di campionamento non fiscale denominato S1 in corrispondenza del bocchettone a T a monte dell'impianto, già previsto dal richiedente per l'esecuzione dei propri prelievi di campioni sui bottini conferiti all'impianto.
- IV) Dovrà essere realizzato e mantenuto in perfetta efficienza un pozzetto di campionamento identificato con la sigla S2 posizionato a valle del sistema di trattamento dei bottini e a monte della testa dell'impianto di depurazione.
- V) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

B.2 Requisiti e modalità per il controllo

- VI) Le metodiche di campionamento e di analisi e le frequenze saranno definite nell'ambito del tavolo tecnico previsto al punto A.2 del quadro prescrittivo e successivamente approvate dall'Autorità competente.
- VII) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
- VIII) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

B.3 Prescrizioni impiantistiche

- IX) Il bocchettone S1 a monte dell'impianto deve essere periodicamente pulito al fine di garantire la rappresentatività dei prelievi effettuati in autocontrollo che dovranno essere comunque eseguiti solo dopo il passaggio di un congruo quantitativo di materiale del bottino oggetto di campionamento. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso.

B.4 Prescrizioni generali

- X) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA, all'organo di controllo e all'ARPA.
- XI) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

B.5 Monitoraggio del C.I.S. recettore

Non sono prescritti monitoraggi sul Corpo Idrico Superficiale recettore in quanto i reflui sono conferiti in testa all'impianto di depurazione e non vi è pericolo di sversamenti superficiali

B.6 Acque sotterranee

Non sono prescritti monitoraggi e autocontrolli delle acque sotterranee in quanto per la tipologia di impianti e trattamenti non è stato rilevato un concreto pericolo di contaminazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 sexies, comma bis del Dlgs 152/2006.

B.7 Autocontrolli

Il piano di autocontrolli, stante le caratteristiche dell'impianto che esegue un trattamento prevalentemente di tipo fisico, coincide con il piano di controllo sui conferimenti di cui al punto A2.

C. Impatto acustico

C.1 Valori limite

- I) Il Sub-ATO deve effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, prevedendo anche:
 - una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - di individuare il numero e la collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - di definire modalità e durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- II) Il Sub-ATO deve effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi.
- III) I risultati della Valutazione di Impatto Acustico e delle verifiche, di cui ai precedenti punti, devono essere trasmessi all'autorità competente ai sensi della normativa in acustica (Comuni interessati - Brissogne, Quart e Pollein - e Corpo Forestale), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta.
- IV) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico.

C.2 Requisiti e modalità per il controllo

- V) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.

D. Protezione del suolo

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso.
- V) L'Ente deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente al CFV e ARPA ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
- VI) Non sono prescritti monitoraggi e autocontrolli dello stato del suolo in quanto per la tipologia di impianti e trattamenti non è stato rilevato un concreto pericolo di contaminazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 sexies, comma bis del Dlgs 152/2006.

E. Aria

E.1 Valori limite

Le emissioni diffuse e fuggitive risultano poco significative in ragione della tipologia di materiale trattato costituito da liquami e del modesto traffico veicolare indotto.

In relazione alle caratteristiche dell'impianto IPPC non si prevedono monitoraggi e autocontrolli per quanto attiene gli inquinanti in aria.

Per quanto concerne le emissioni odorigene il gestore dovrà verificarne periodicamente la presenza e l'entità e adottare opportuni provvedimenti correttivi. Ai fini del contenimento dovrà essere predisposta una copertura dei cassoni mobili in attesa dello smaltimento a terzi; e dovrà essere ridotto al minimo il tempo di permanenza degli stessi presso lo stabilimento.

F. Risorsa idrica

L'impianto di trattamento bottini necessita di acqua industriale per il lavaggio delle apparecchiature.

E' attualmente previsto il collegamento alla rete acqua industriale dell'impianto di depurazione; il Sub-ATO dovrà prevedere un contatore di misura specifico, al fine di misurare l'acqua industriale consumata dall'impianto IPPC. Il Sub-ATO dovrà registrare i volumi di acque industriali secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo. I dati inerenti i volumi complessivi di acqua industriale utilizzati nell'impianto di trattamento bottini verranno archiviati tra i dati gestionali dell'impianto e tenuti a disposizione.

G. Risorsa energetica

L'impianto di trattamento bottini necessita di energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature installate. E' attualmente previsto il collegamento all'impianto elettrico dell'impianto di depurazione; il Sub-ATO dovrà prevedere un contatore di misura specifico dei consumi elettrici dell'impianto IPPC. Il Sub-ATO dovrà registrare i consumi elettrici secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo. I consumi elettrici dell'impianto di trattamento bottini saranno registrati e riportati nella relativa documentazione gestionale.

H. Gestione dei rifiuti

L'Ente deve garantire che le modalità di deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuti avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 4.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, assicurando, altresì, che vengano rispettati i termini quantitativi e temporali di deposito stabiliti dall'articolo 183, comma 1, lettera m) della

parte IV del d. lgs. n. 152/2006, oltreché i divieti di miscelazione di cui all'articolo 187 del decreto medesimo;

Nella gestione dei rifiuti devono, in ogni caso, essere rispettate tutte le prescrizioni espressamente previste dagli articoli 189, 190 e 193 della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni;

Il Sub ATO Monte Emilius deve fornire, con cadenza annuale, le seguenti informazioni relativamente ai rifiuti prodotti:

Descrizioni rifiuti controllati	CER	Tipo di analisi ¹	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati ²
Sabbie	19 08 01 (vaglio);	caratterizzazione analitica dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni normative ed alle procedure adottate dagli impianti autorizzati di conferimento	Annuale	Archiviazione cartacea e informatica dei certificati di prova
Grigliati	19 08 01 (vaglio) oppure CER 19 08 02 (rifiuti dell'eliminazione della sabbia)			

(1) Indicare la finalità dell'analisi: classe di pericolosità; possibilità di recupero; categoria di discarica; ricerca e sviluppo; altro. Per (2) esempio: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro

Controllo rifiuti in ingresso

I controlli sui rifiuti in entrata all'impianto, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto definito sulla base del punto A.2 del presente provvedimento.

I. Attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo

- I) L'attività di controllo viene eseguita secondo quanto previsto all'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e smi, e così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare l'attività di vigilanza e ispezione in materie ambientale è demandata al Corpo Forestale Valdostano, i controlli sulle attività IPPC vengono effettuati dal CFV, con il supporto tecnico dell'ARPA.
- II) Successivamente alla messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere comunicata dal sub-ATO, sarà effettuata una verifica di conformità dello stesso nei confronti del progetto approvato.
- III) Nella successiva tabella sono indicate le attività di controllo ordinario a carico del Corpo Forestale Valdostano, con il supporto tecnico di ARPA, previste nell'ambito temporale di validità dell'AIA di cui il presente piano dovrà essere parte integrante.

Tipologia di controllo	Oggetto del controllo	Descrizione attività di controllo prevista dell'AIA	Impianto	Parametri controllati	Frequenza
Verifica documentale	Corretta attuazione del piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	Verifica completa del report prodotto dall'azienda, relativo alle risultanze dei monitoraggi/controlli previsti nel PMC e nell'Autorizzazione integrata Ambientale a carico dell'azienda stessa. Alcuni aspetti specifici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica dell'esecuzione dei monitoraggi/controlli previsti, secondo le modalità e le frequenze stabilite ▪ verifica delle registrazioni ▪ verifica completezza e conformità rapporti di prova ▪ verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto ▪ verifica caratterizzazioni analitiche dei rifiuti 	-	-	Annuale
Sopralluoghi	Impianto di trattamento dei bottini	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA	-	-	Semestrale

- IV) l'ente preposto al controllo deve comunicare all'autorità responsabile del procedimento gli esiti dei controlli e delle ispezioni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- V) ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 5, D. Lgs. 152/06, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D. Lgs. 152/06;
- 3) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 29-decies, commi 6 e 7, del citato d.lgs. 152/2006, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;
- 4) il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater, comma 11, del Dlgs 152/2006 l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del Dlgs 152/2006;
- 5) di stabilire che il sub-ATO deve comunicare all'Autorità ambientale la data di avvio della realizzazione delle nuove opere con un preavviso di almeno dieci giorni, trasmettendo al contempo il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori;
- 6) di stabilire che il sub-ATO deve comunicare all'Autorità ambientale entro i successivi dieci giorni la data di termine dei lavori, indicando la data di inizio dei collaudi tecnico e amministrativo, nonché il nominativo del collaudatore; tutta la documentazione inerente i collaudi deve essere inoltre trasmessa in copia al termine delle operazioni;
- 7) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 208 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'approvazione di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali, costituisce

ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

- 8) la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti;
- 9) di stabilire che il soggetto gestore, dovrà, inoltre:
 - tenere presso la sede dell'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006;
 - assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
 - accertare che i rifiuti conferiti da Enti e Imprese siano regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
 - la raccolta e il trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento devono essere effettuati dai soggetti iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali;
 - stoccare i rifiuti conferiti all'impianto per i soli tempi strettamente necessari per sottoporre gli stessi al trattamento;
 - affidare i residui delle operazioni di trattamento ai fini dello stoccaggio provvisorio o definitivo unicamente a soggetti iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali;
- 10) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del d.lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto I), sono a carico dell'Sub-ATO ;
- 11) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il Sub-ATO deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo stesso. L'Autorità competente provvederà a classificare le stesse come "sostanziali" o "non sostanziali" i sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, nonché del P.D. n. 2141 del 26/05/2009 ed a procedere ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo sopra richiamato;
- 12) Il sub-ATO dovrà dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Sui referti di analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato. L'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni;
- 13) di stabilire che ogni modifica che il sub-ATO intendesse apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con il presente provvedimento (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente e comunicato per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di rifiuti;
- 14) di stabilire che il sub-ATO deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso il sub-ATO è tenuto a presentare all'Autorità competente un piano di

dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;

- 15) di stabilire che il sub-ATO autorizzato con il presente provvedimento deve provvedere entro il 28 febbraio di ogni anno alla presentazione della Relazione annuale allegando le risultanze degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo e in formato digitale da concordare con gli uffici competenti (Autorità competente, ARPA, CFV);
- 16) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 17) di dare atto che le funzioni di Responsabile tecnico del centro di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti, di Brissogne, sono svolte dall'ing. Luca MAURI, nato a Torino il 18 febbraio 1970, residente in Roisan fraz. Crétaz, 14, avente i requisiti di legge;
- 18) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
- 19) di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
- sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in

condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

- 20) di stabilire che il sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta dovrà presentare, nei tempi e nei modi prescritti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4/11/2006, la garanzia finanziaria, di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del Dlgs 152/2006;
- 21) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento al sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta, alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;
- 22) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 03/12/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO